

ASSOCIAZIONE DEI
CARRIERI
DI SANT'ANTONIO
APS

STATUTO



Indice:

- ART. 1 - Denominazione, durata e sede.
- ART. 2 - Statuto.
- ART. 3 - Efficacia dello statuto.
- ART. 4 - Interpretazione dello Statuto.
- ART. 5 - Oggetto sociale, finalità e attività.
- ART. 6 - Ammissione degli associati e numero minimo.
- ART. 7 - Diritti e doveri degli associati.
- ART. 8 - Perdita della qualifica di associato.
- ART. 9 - I Carri.
- ART. 10 - Gli organi sociali.
- ART. 11 - Assemblea.
- ART. 12 - Competenze inderogabili dell'assemblea.
- ART. 13 - Assemblea ordinaria.
- ART. 14 - Assemblea straordinaria.
- ART. 15 - Organo di amministrazione.
- ART. 16 - Presidente, Vice- Presidente e cariche associative.
- ART. 17 - Organo di controllo.
- ART. 18 - Revisione legale dei conti.
- ART. 19 - Collegio dei Probiviri.
- ART. 20 - La festa di Sant'Antonio.
- ART. 21 - Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili.
- ART. 22 - Risorse economiche.
- ART. 23 - Bilancio.
- ART. 24 - Libri sociali.
- ART. 25 - Devoluzione del patrimonio.
- ART. 26 - Disposizioni finali

ASSOCIAZIONE DEI CARRIERI DI SANT'ANTONIO APS

STATUTO

Le regole di funzionamento dell'associazione sono disciplinate dai successivi articoli (1-26).

ART. 1 - Denominazione e sede

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione senza personalità giuridica denominata: Associazione dei Carrieri di Sant'Antonio APS.

1.2 Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione dei Carrieri di Sant'Antonio APS (di seguito indicata in forma breve come "Associazione") aggiungerà alla denominazione Associazione dei Carrieri di Sant'Antonio anche la locuzione / acronimo ETS.

1.3 L'Associazione ha sede legale in Via della Chiesa, c/o Chiesa Madre Sant'Antonio di Padova, nel Comune di Santa Croce di Magliano e opera nel territorio della Regione Molise.

1.4 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

2.1 L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

3.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

4.1 Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Oggetto sociale, finalità e attività

5.1 L'associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

5.2 L'associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

l. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

In particolare, l'Associazione dei Carrieri di Sant'Antonio APS **promuove / sostiene:**

- l'addobbo dei Carri, nelle forme tradizionali, in onore e devozione del Santo;
- la promozione e il recupero di ogni attività, manifestazione, e quant'altro, dirette all'organizzazione e realizzazione, nelle forme consuete, della festa di Sant'Antonio;
- la formazione, l'organizzazione, la partecipazione, l'adesione ad associazioni, enti, anche in forma consortile, dirette all'allevamento e alla tenuta dei bovini, al fine di assicurare l'approvvigionamento del numero necessario di animali per la continuità della festa;
- la collaborazione, in ogni forma compatibile con la natura e la finalità dell'associazione, con altri soggetti giuridici (es. il Comune, ...) che svolgono attività dirette allo svolgimento della festività patronale;

L'Associazione svilupperà iniziative, anzitutto a carattere religioso ed anche sociale, culturale, professionale, ricreativo e turistico, collegate alla festa di Sant'Antonio.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura giuridica utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

L'Associazione si propone di costituire, ove necessario, fondi per la tutela, per lo svolgimento e per lo sviluppo e promozione della Festa di Sant'Antonio.

c. L'associazione desidera impegnarsi in un cammino di formazione alla vita cristiana, in piena consonanza con quanto la figura del Patrono Sant'Antonio ispira e suggerisce.

ART. 6 - Ammissione degli associati e numero minimo

6.1 Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni, in ragione della potenziale intrinseca pericolosità dell'attività sociale svolta, che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Sono denominati **"soci Carrieri"** i titolari del Carro, addobbato in onore e per devozione di Sant'Antonio, trainato da bovini o ovini.

6.2 L'Associazione dovrà avere almeno sette (7) persone fisiche associate ed il numero dei soci Carrieri è illimitato. Ove per gravi necessità oggettive si dovesse limitare la partecipazione alla manifestazione processionale nei giorni della festa, i titolari dei Carri che dovranno partecipare saranno estratti a seguito di sorteggio.

6.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. Chi intende aderire come "socio Carriero" all'Associazione dei Carrieri di Sant'Antonio APS dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale;
2. l'ammontare della quota sociale che intende versare e che non dovrà essere comunque inferiore al minimo fissato dall'assemblea;
3. dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo, ricevuta la domanda di ammissione ed accertata l'inesistenza di cause di incompatibilità con gli scopi sociali dell'associazione, delibera sulla stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo. Con l'ammissione "il socio carriere", riceverà il numero che contraddistinguerà il proprio carro, a seguito di sorteggio in programma a giugno di ogni anno.

6.4 In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta (60) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.5 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.6 Non è ammessa la categoria di soci temporanei. Tutti coloro che chiederanno annualmente di partecipare alla processione mediante l'addobbo di un carro privo di animali, ovvero trainato a mano, saranno iscritti dall'organo di amministrazione nell'elenco annuale dei partecipanti alla processione e avranno la qualifica di socio a tutti gli effetti, con regolare versamento della quota di iscrizione stabilita dall'Organo di amministrazione ed approvata in sede di Bilancio preventivo. Alla corrispondenza della quota, sarà rilasciato al richiedente apposito contrassegno numerato identico a quello degli altri soci.

6.7 La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

6.8 Sono denominati "soci onorari", coloro che sono ritenuti di particolare importanza per l'Associazione e per la sua valorizzazione e "soci sostenitori" coloro che, unicamente per spirito di liberalità, verseranno in favore dell'associazione la quota associativa o altre somme, al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Coloro che intendono aderire all'associazione come "soci sostenitori" dovranno presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale;
2. l'ammontare della quota sociale o di liberalità che si propone di versare;
3. la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la domanda ed accertata l'inesistenza di causa d'incompatibilità con gli scopi sociali, delibera sulla domanda. I "soci sostenitori" verranno iscritti nello speciale registro dei Soci sostenitori tenuto dal Consiglio Direttivo. L'adesione dei soci sostenitori si rinnova ogni anno.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

7.1 Gli associati hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 2. essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 3. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
 5. votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati;
 6. esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- e il dovere di:**

1. rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
2. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
3. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - Perdita della qualifica di associato

8.1 La qualità di socio Carriere si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

8.2 Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 24 c.c.), può perdere la qualifica di associato il socio Carriere:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

8.3 L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea, con votazione a maggioranza, nei confronti del socio Carriere:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;
2. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi e scopi sociali;
3. che compia gravi atti contrari alla morale cattolica, al senso religioso e cristiano connesso allo svolgimento della festa di Sant'Antonio.

L'esclusione diventa efficace nei termini di legge previsti per le deliberazioni assembleari e comunque è operativa dalla prima ricorrenza utile della festa di Sant'Antonio.

8.4 La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci Carrieri che violano l'obbligo dell'addobbo del carro, salvo i casi di sospensione previsti dal presente statuto.

8.5 Le deliberazioni prese in materia di recesso, esclusione e decadenza debbono essere comunicate ai soci Carrieri dal Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, valevole quale notifica. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. In alternativa, le controversie che insorgessero tra i soci Carrieri e l'associazione in merito ai provvedimenti adottati su tali materie, potranno essere demandate alla decisione arbitrale dei Proviviri.

8.6 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili. Ciò stabilito, gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere le quote versate, né hanno il diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 9 - I Carri

9.1 La partecipazione dei soci Carrieri – che evidenziano in maniera peculiare legami stretti con la tradizione locale e il riferimento alla festa di Sant'Antonio – si manifesta con l'addobbo dei Carri trainati da animali e assume valore identitario, pertanto, è riservata a santacrocesi o a coloro che abbiano legami stretti con la citata tradizione cittadina.

9.2 I Carri si distinguono in "Carri agricoli" e "Carri a botte";

9.3 Ogni carro viene identificato dalla intestazione al socio titolare, alla quale corrisponde l'assegnazione di un numero a seguito di sorteggio il cui rispetto è tassativo.

9.4 La frequenza dell'addobbo del carro è obbligatoria e ogni anno il titolare, intestatario del carro è tenuto al ritiro del **contrassegno numerato** ed al pagamento della quota sociale annuale, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Qualora il socio non abbia provveduto a comunicare l'intenzione di non addobbare il carro e non provveda al ritiro del numero è esonerato per l'anno in corso all'addobbo di cui sopra. È data facoltà al Carriere che si venga a trovare nelle condizioni di cui sopra, di essere riammesso al corteo processionale nella prima festa utile di Sant'Antonio.

9.5 La facoltà di sospensione dell'addobbo senza perdere il diritto di partecipare alla festa, è usufruibile dal socio Carriere previa comunicazione scritta obbligatoria. Essa sarà accettata

incondizionatamente, ovvero senza la valutazione nel merito delle motivazioni della sospensione da parte del Consiglio Direttivo. In ogni caso la comunicazione della sospensione dovrà essere inoltrata al Presidente almeno trenta (30) giorni prima dalla festa di Sant'Antonio per il suo visto di autorizzazione e conseguente annotazione nel registro soci. Il limite di trenta (30) giorni può essere derogato esclusivamente a seguito di imprevedibili motivazioni e di particolari gravità.

4.6 Tra le particolari gravità rientra il grave lutto familiare nel quale rientra la perdita di un parente entro il primo grado diretto o collaterale.

4.7 Nel caso in cui tali situazioni, di lutto grave, dovessero verificarsi nell'imminenza della festa di Sant'Antonio, sarà sufficiente avvisare verbalmente uno dei membri del Consiglio Direttivo, amandando ad altro momento successivo, comunque non oltre trenta (30) giorni, la prestazione della domanda di sospensione.

4.8 I carri addobbati devono partecipare a ciascuno dei due cortei processionali nei due giorni della festa di Sant'Antonio (12 e 13 giugno).

4.9 La mancata partecipazione alla processione del giorno 13 è consentita a coloro che vengono autorizzati a sospendere l'addobbo (per i motivi di cui sopra), perché esonerati da qualsiasi presenza durante i due giorni di festa.

4.10 Il socio che procedesse autonomamente a sospendere l'addobbo del Carro, senza chiedere l'autorizzazione, o senza ricevere il visto di autorizzazione, denunciarebbe la propria volontà di rinunciare alla partecipazione della festa nei due giorni stabiliti.

ART. 10 - Gli organi sociali

10.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Tesoriere economo;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo;
- Revisione legale dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Hanno diritto ad essere eletti, quali membri degli organi sociali, tutti i soci Carrieri in regola con il versamento delle quote sociali, ad esclusione del Collegio dei Probiviri.

ART. 11 - Assemblea dei soci

11.1 L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

11.2 L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati.

11.3 La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, fissata almeno 24 ore dopo la prima.

11.4 Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, whatsapp, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

11.5 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone o se diversamente disposto dall'Organo di amministrazione o dal Presidente.

11.6 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

11.7 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

11.8 Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno novanta (90) giorni.

11.9 Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati o da loro familiari, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 1. Nel caso di cargo plurinominale, dovrà essere espresso un solo voto, a mezzo di uno dei cointestatari indicato all'occasione dell'assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 - Competenze inderogabili dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea ordinaria:

1. elegge i consiglieri dell'Organo di Amministrazione, preventivamente approvando, ove sussista, la presentazione di una o più liste, formate dai soci che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad essere eletti come membri del suddetto organo;

2. revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

3. approva il bilancio di esercizio;

4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

5. delibera sulla esclusione degli associati;

6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

12.2 L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

2. delibera lo scioglimento;

3. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

13.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

13.2 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 - Organo di amministrazione

15.1 L'organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.2 L'Organo di amministrazione è formato dal Presidente e fino ad un massimo di otto (8) consiglieri eletti dall'assemblea, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per non più di cinque (5) mandati consecutivi a partire dalla prima elezione utile effettuata successivamente all'approvazione del presente Statuto. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui s'intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

15.3 Le modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo sono disciplinate da apposito regolamento elettorale, approvato dall'Assemblea, attraverso la modalità "per liste" o, in mancanza, "lista mista" cioè formata da candidature individuali. In ogni caso, gli amministratori, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nell'apposito registro, secondo le prescrizioni contenute nella normativa vigente. In caso di *vacatio* della carica di uno o più Consiglieri, purché in numero inferiore alla metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti la nomina spetta al rappresentante che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rieletto. In tal caso il Presidente, qualora in carica o il Vice-presidente qualora in carica o il Presidente del Collegio dei Probiviri dovrà provvedere immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione del Consiglio. In questo caso, il Consiglio resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio.

15.4 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

15.5 Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione.

15.6 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15.7 Il Consiglio:

1. affianca il Presidente nell'organizzazione della vita dell'associazione, sia durante l'anno, sia, e soprattutto durante la festa di Sant'Antonio;
2. organizza i due cortei processionali, durante i due giorni di festa (12 e 13 giugno), mediante ricorso anche a risorse umane e tecniche, e si adopera perché le decisioni, prese al riguardo, vengano osservate;
3. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
4. redige il bilancio dell'associazione e la relazione di accompagnamento dello stesso;
5. redige e fa osservare il regolamento interno dell'associazione;
6. delibera, previa istruttoria, circa l'ammissione, il recesso, la decadenza dei soci dell'associazione e la sospensione temporanea dell'addobbo dei carri;
7. cura l'attribuzione del numero a ciascun nuovo socio Carriere, secondo la prassi consolidata dalla tradizione e le regole fissate dal presente statuto;

8. adotta eventuali provvedimenti disciplinari, previsti dallo statuto, nei confronti di quei soci che non osservassero le norme dello statuto o del regolamento dell'associazione, salvo i casi in cui la inosservanza dovesse avere, come possibile conseguenza, il recesso, la decadenza o l'esclusione del socio dall'associazione;

9. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge o del presente statuto, fossero riservati agli altri organi sociali e statuari.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo:

- ha diritto di presentare proposte, in conformità agli scopi e finalità sociali, per il buon funzionamento dell'associazione, sia in fase di programmazione che in quella di attuazione;
- ha diritto di voto in seno al Consiglio;
- decade dalla carica, qualora senza giustificato motivo, risultasse assente in tre sedute consecutive dalle riunioni del Consiglio. In tal caso, il Presidente, sentito il parere dei consiglieri presenti, procederà alla surroga nella persona del primo dei non eletti, secondo il verbale delle votazioni per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

Analoga procedura si procederà in caso di dimissioni che devono essere presentate per iscritto, indirizzate al Presidente dell'Organo di Amministrazione, come anche in caso di recesso e decadenza di uno dei consiglieri. Qualora la surroga di uno o più consiglieri dovesse risultare impossibile, secondo il criterio appena detto, si procederà all'elezione dei membri mancanti, secondo le regole generali, previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - Presidente, Vice- Presidente e cariche associative

16.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

16.2 Il Presidente dell'Associazione e i membri dell'Organo d'amministrazione entrano in carica entro max venti (20) giorni dalla data dell'elezione.

16.3 Compiti del Presidente:

- convoca e presiede l'assemblea, ordinaria e straordinaria, e l'Organo di amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- cura la presentazione del bilancio e la relazione dell'attività annuale svolta da sottoporre all'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;
- compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; per atti di straordinaria amministrazione necessita di apposita delibera del Consiglio Direttivo.
- nomina il Segretario fra i membri del Consiglio Direttivo, con il compito di verbalizzare ogni singola seduta, sia dell'assemblea che del Consiglio;
- nomina il Tesoriere fra i membri del Consiglio Direttivo;
- tiene i contatti con i soci, ne riceve i suggerimenti e le proposte, ne ascolta i rilievi e le osservazioni, prende decisioni, insieme con il Consiglio Direttivo, che non siano attribuite ad altri organi sociali, in tutte le sue fasi, e tiene i necessari rapporti con il Comitato Festa della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova;

- ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, i pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti l'associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione;
- può chiedere pareri su materie ed affari di particolare complessità, natura e difficoltà.

16.4 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina spetta al Consiglio Direttivo.

16.5 Il Segretario e il Tesoriere economo sono nominati fra i membri del Direttivo. Le funzioni possono essere attribuite anche alla medesima persona.

16.5.1 Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- esegue le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo, predisponendo l'ordine del giorno su indicazioni del Presidente;
- tiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi dell'Associazione;
- si occupa del protocollo, della corrispondenza in arrivo ed in uscita;
- cura l'archivio dell'Associazione;
- coordina le attività di diffusione, promozione e valorizzazione della festa di Sant'Antonio;
- può essere delegato dal Presidente alla firma di atti amministrativi ordinari.

16.5.2 Il Tesoriere, collabora con il Presidente ed a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione. Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l'autorizzazione del Presidente. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dall'Organo di amministrazione. Egli è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione.

ART. 17 - Organo di controllo

17.1 L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dell'art.30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

17.2 Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art.31 del D. Lgs 117/2017.

ART. 19 - Collegio dei Probiviri

19.1 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dall'assemblea dei soci e scelti tra persone estranee all'associazione, che garantiscono una buona conoscenza delle tradizioni dei Carrieri, con particolare capacità professionale ed esperienza giuridica.

19.2 L'associazione e i soci possono rimettere alla decisione del collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

19.3 Rientrano nella competenza del collegio dei probiviri le decisioni in materia di recesso, esclusioni e decadenza, nonché ogni controversia insorgente tra i singoli soci e l'associazione, nonché le controversie fra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali. I probiviri decidono secondo equità, nel rispetto delle norme statutarie e regolamenti, con particolare attenzione alla salvaguardia della tradizione della festa di Sant'Antonio.

19.4 Le decisioni del Collegio possono essere impugnate esclusivamente dall'Assemblea dei soci che ha facoltà di modificarne i contenuti.

19.5 I membri del Collegio sono nominati ad ogni rinnovo di cariche sociali. I membri possono essere rieletti illimitatamente.

ART. 20 - La festa di Sant'Antonio

20.1 La festa di Sant'Antonio inizia con l'esposizione della Statua del Santo a cui segue la Tredicina, alla quale i soci Carrieri, insieme con le proprie famiglie o con altri cointestatori, sentiranno il dovere di partecipare, compatibilmente con i propri impegni lavorativi.

20.2 La partecipazione dei soci Carrieri alla festa di Sant'Antonio assume valore di sacralità ed impone, pertanto, atteggiamenti che siano in consonanza con la festa religiosa e cristiana.

20.3 Nelle vicinanze del carro ci si astenga dal bere alcolici e di compiere fatti ed atti contrari al buon costume ed all'alto valore morale e tradizionale della festa di Sant'Antonio.

20.4 Si consiglia vivamente di eseguire sui carri ed intorno ad essi il canto tradizionale della *Carregna* a carattere religioso e, inoltre, di recitare preghiere in onore e devozione di Sant'Antonio.

20.5 Ogni socio è tenuto a farsi carico del buon comportamento di chi collabora nella gestione del carro oppure partecipa per pura amicizia. Il significato religioso della festa deve indurre gli intestatari a evitare canzoni profane.

20.6 In caso di non rispetto dei punti precedenti, sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo semplice,
- richiamo scritto.

20.6.1 Il richiamo semplice è solo verbale. Il Consiglio Direttivo se ne servirà allo scopo di ricordare l'importanza e la necessità di osservare tutte le norme dello statuto e del regolamento dell'associazione al socio che assumesse atteggiamenti non consoni alle finalità dell'associazione, ma in maniera lieve.

20.6.2 Il richiamo scritto viene comminato dal Consiglio Direttivo in caso di ripetuta inosservanza delle norme dell'associazione da parte dei soci, manifestata in atteggiamenti poco rispondenti al carattere religioso e sacro della festa di Sant'Antonio.

20.6.3 La sospensione dall'associazione è comminata dall'assemblea straordinaria nei confronti dei soci che si rendano responsabili di atti previsti e colpiti da sanzione pecuniaria, nel corso di più manifestazioni annuali della festa di Sant'Antonio e, comunque, di fatti gravissimi che contrastino oggettivamente con il carattere religioso e sacro della festa del Santo Patrono, o che ostacolino lo svolgimento dei cortei processionali.

20.7 L'organo sociale competente prenderà le sue decisioni entro i dieci giorni successivi a quello in cui è avvenuto il fatto contestato, o al giorno in cui ne sia venuto a conoscenza, e le comunicherà per iscritto all'interessato.

20.8 Avverso a tale decisione, il socio, colpito dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Proibitori, oppure ad altre forme di tutela, previste dalla legge, entro i termini d'impugnazione.

ART. 21 - Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

21.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

21.2 Vietata è la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative,
- contributi pubblici e privati,
- donazioni e lasciti testamentari,
- rendite patrimoniali,
- attività di raccolta fondi,
- rimborsi da convenzioni,
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Bilancio

23.1 L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

23.2 Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione sulla gestione per il conseguimento degli scopi sociali e statuari. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci Carrieri per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

23.3 Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

23.4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

23.5 Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 24 - Libri sociali

24.1 L'associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

24.2 Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo motivandone le ragioni della richiesta.

24.3 Entro venti (20) giorni dalla richiesta il Consiglio Direttivo avrà cura di fornire il materiale richiesto.

24.4 I libri e o i registri richiesti in visione non potranno essere consegnati senza la supervisione di un membro delegato dal Consiglio Direttivo né potranno essere asportati dal luogo indicato per la visione degli stessi.

24.5 Il materiale fornito in visione non potrà essere fotocopiato, né fotografato, né riprodotto in alcun modo.

ART. 25 - Devoluzione del patrimonio

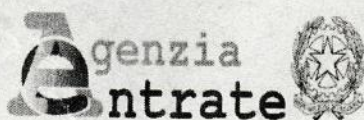
25.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 26 - Disposizioni finali

26.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



20 APR. 2023



Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**

Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-CB - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-CB**

Oggetto: **ATTO PRIVATO VERBALE STRAORDINARIO D'ASSEMBLEA,
ADEGUAMENTO AL TERZO SETTORE**

Classificazione:

Mittente: **PIETRANTONIO COSTANTINO**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0030570**

Data: **20/04/2023 15:11:47**

Ufficio: **FRONT OFFICE - UT TERMOLI - DP CAMPOBASSO**